



Fonte: [Atti Parlamentari - Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2017 — N. 813](#)

## Ordini del Giorno approvati su REMS - OPG

### La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, nello specifico all'articolo comma 16, lettera d), reca, tra i principi e i criteri direttivi, la previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi;

la previsione della possibilità di ingresso nelle REMS anche dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche suscita perplessità, tenuto conto del contenuto della legge n. 81 del 2014, che ha sancito chiaramente come la risposta prevalente per i soggetti in questione siano le misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

il Consiglio superiore della magistratura, in una recente risoluzione in tema di superamento degli OPG e di applicazione della legge n. 81 del 2014, ha ribadito come la riforma operata dalla predetta legge abbia chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali;

in forza della legge citata l'internamento nelle REMS ha dunque assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà, in quanto il dipartimento di salute mentale competente deve predisporre, per ogni internato, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero nelle predette strutture, da irrogare solo quale extrema ratio;

considerato come l'impatto riformatrice delle disposizioni della legge n. 81 del 2014, ponga queste ultime come principi guida per i successivi interventi normativi sul tema,

### **impegna il Governo**

a valutare attentamente in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera d) del provvedimento in esame come, alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2014, il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, debba essere considerato unicamente come extrema ratio e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti alla legge sopra citata, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per i soggetti in questione.

9/4368/4. **Piazzoni**, Mariano, Carnevali, Capone, Patriarca, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Palese.

## **La Camera,**

premesso che:

il provvedimento nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, reca all'articolo 1, comma 16, lettera d), tra i principi e i criteri direttivi, la possibilità di disporre il ricovero di detenuti nelle carceri con sopravvenuta infermità mentale o in osservazione psichiatrica;

la delega, in dettaglio, prevede la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi;

la previsione della possibilità di ingresso nelle REMS anche dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche presenta profili di problematicità con riferimento ai principi della legge n. 81 del 2014, che ha sancito chiaramente come la risposta prevalente per i soggetti in questione siano le misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

anche il Consiglio superiore della magistratura, in una recente risoluzione in tema di superamento degli OPG e di applicazione della legge n. 81 del 2014, ha ribadito come la riforma operata dalla predetta legge abbia chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali;

l'internamento nelle REMS ha assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà, in quanto il dipartimento di salute mentale competente deve predisporre, per ogni internato, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero nelle predette strutture, da irrogare solo quale extrema ratio;

la portata riformatrice delle disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2014 pone quelli esposti come principi informatori della materia che dovranno guidare i futuri interventi normativi sul tema, ma la delega data al Governo fa riaffiorare il rischio che la filosofia e le funzioni delle REMS saltino, trasformandole in «mini OPG», che il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari aveva eliminato,

### **impegna il Governo**

a prevedere nel decreto legislativo che darà attuazione all'articolo 1, comma 16, lettera d), che il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, sia considerato quale extrema ratio e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti dai principi di cui alla legge n. 81 del 2014, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per le persone in questione.

9/4368/5. **Daniele Farina**, Andrea Maestri.

## **La Camera,**

premesso che:

il provvedimento in esame, nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, all'articolo 1 comma 16, lettera d), inserisce fra i criteri di delega cui il Governo dovrebbe attenersi nel riscrivere la disciplina delle misure di sicurezza per il reo non imputabile anche la possibilità che alle REMS siano avviate le persone che nel corso di esecuzione della pena siano diventate «inferme di mente» oltre alle persone per le quali siano necessario accertare le rispettive condizioni psichiche qualora le sezioni degli istituti penitenziari non siano idonee a garantire i trattamenti sanitari necessari, nonché degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, tale estensione della destinazione delle REMS contraddice la lettera e lo spirito delle norme vigenti ed in particolare della legge n. 81 del 2014, che ha avviato la fase di superamento degli OPG, faticosamente in corso, dopo la loro chiusura, numerose Associazioni hanno fatto sentire il loro dissenso sulla predetta norma, sono intervenute le Regioni e i Direttori di tutte le REMS d'Italia chiedendone lo stralcio, fino al pronunciamento del Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di non tornare al passato, pur essendo consapevoli che serve un forte investimento per potenziare i programmi terapeutici e riabilitativi sia nelle istituzioni carcerarie, sia nei servizi territoriali;

la ipotizzata destinazione nelle REMS riporterebbe in vigore la stessa disciplina in materia già in uso con i vecchi OPG, in contraddizione con lo spirito e la lettera della legge n. 81 del 2014, ostacolando così il processo di superamento degli stessi,

### **impegna il Governo**

ad individuare nell'esercizio della delega sopra citata, le modalità più opportune affinché per le persone colpite da infermità mentale durante l'esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché per tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, siano individuate soluzioni di cura presso le sezioni apposite negli istituti carcerari ma prioritariamente siano individuate le misure alternative alla detenzione, mediante un progetto terapeutico-riabilitativo individuale.

9/4368/6. **Miotto**, Palese.

## **La Camera,**

premesso che:

il provvedimento in esame reca, nel più ampio quadro di disposizioni finalizzate alla modifica della giustizia penale, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale necessitano di un'attenzione primaria volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimenti della loro dignità;

quanto sopra detto è vero ancor più per i soggetti più deboli ed indifesi quali sono le persone con disordine mentale, le più esposte a un ampio spettro di violazioni della dimensione personale;

da tempo l'implementazione del trattamento, della cura, del sostegno alla malattia mentale – come previsto dalla straordinaria visione della legge n.180 del 1978 che ha segnato la fine della struttura manicomiale e il non rispetto della persona come pratica ordinaria – incontra delle difficoltà sul territorio;

in questo contesto è forte la spinta anche culturale verso forme di nuova reclusione quando si incontrino difficoltà organizzative nei servizi territoriali e nei dipartimenti di salute mentale;

il rischio è ancor più grave di fronte ai casi in cui il disagio mentale si coniughi con il tema della devianza o delle dipendenze, in un tempo di fragilità sociale che mette in crisi relazioni, lavoro, possibilità alloggiative, famiglie;

in tal senso, un passo importante in campo penitenziario è stato quello della chiusura degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari), passaggio indispensabile verso il pieno rispetto della dignità umana e delle persone che stanno scontando una sentenza, indipendentemente dai reati, dalla condizione e dalla situazione di persona che abbia commesso dei reati;

va evitato che, per motivi di urgenza, a fronte di difficoltà, pur presenti, delle strutture penitenziarie, si possa procedere a un uso improprio delle REMS (residenze di esecuzione delle misure di sicurezza) – pensate per superare gli OPG – sovraccaricandole di detenuti, la cui condizione di disagio personale e mentale non sia conclamata all'ingresso nelle strutture sanitarie e all'inizio dell'esecuzione della pena, ma sia intervenuta o intervenga durante l'esecuzione della pena stessa. E solo a fronte di difficoltà intervenute, qualunque sia la causa, o per le delle difficili condizioni penitenziarie,

### **impegna il Governo**

a valutare gli affetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare ulteriori iniziative normative volte a:

introdurre, nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli OPG, disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche;

a limitare per casi eccezionali e transitori l'accesso alle REMS per i soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche;

a garantire l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione;

a valorizzare l'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva, con particolare riferimento agli internati nelle Case di Lavoro;

a introdurre, attraverso lo strumento normativo ritenuto più idoneo, apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

9/4368/8. (Testo modificato nel corso della seduta) **Marazziti**, Realacci, Miotto, Bruno Bossio.

La Camera,

premesso che:

si conferisce delega al Governo per intervenire sull'assetto funzionale delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), secondo il principio, di portata generale, del superamento effettivo degli ospedali psichiatrici giudiziari;

il criterio direttivo di delega obbliga il Governo a scongiurare il pericolo che, attraverso una modifica della destinazione funzionale delle REMS, queste possano essere individuate come «eredi universali» degli ospedali psichiatrici giudiziari, e quindi per l'intero ambito delle competenze e delle attribuzioni che il precedente regime normativo assegnava a questi ultimi;

la destinazione alle REMS di altri soggetti, ulteriori a quelli che ne costituiscono l'utenza prioritaria sì come evidenziato dallo stesso disegno di legge, dovrà essere regolata in termini di sostanziale eccezionalità, pena altrimenti la riproposizione, nei fatti, del previgente assetto, che invece occorre superare effettivamente;

le esigenze di cura in favore degli altri soggetti – condannati con infermità psichica sopravvenuta, imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e persone, le cui condizioni psichiche debbano essere accertate – devono essere soddisfatte mediante un potenziamento delle strutture terapeutiche degli istituti penitenziari;

le carenze delle articolazioni sanitarie degli istituti penitenziari non possono e non devono trasformarsi in fattori di inefficienza operativa per le REMS, vanificando gli ideali di un complessivo disegno riformatore che sta oggi, tra molte difficoltà, vedendo la sua prima realizzazione,

### **impegna il Governo**

a prevedere – in caso di esercizio della delega in riferimento alle REMS – che dovranno essere eccezionali i casi in cui presso le menzionate strutture potranno essere trasferiti soggetti diversi dagli infermi di mente dichiarati non imputabili e destinatari, per provvedimento definitivo, della misura di sicurezza detentiva;

a predisporre, contestualmente all'esercizio della delega, tutte le misure necessarie al rafforzamento delle strutture sanitarie degli istituti penitenziari, in modo tale che siano in grado di accogliere e curare tutte le altre categorie di soggetti che, secondo il regime normativo previgente alla istituzione delle REMS, erano indirizzati agli ospedali psichiatrici giudiziari.

9/4368/14. (Testo modificato nel corso della seduta) **Fossati**, Laforgia, Murer, Fontanelli, Nicchi, Sannicandro, Rostan, Leva, Martelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 16, della proposta di legge C. 4368, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», prevede l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, mediante specifici principi e criteri direttivi;

la lettera d) del citato articolo 1, comma 16 prevede la destinazione di determinati soggetti alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

la legge 30 maggio 2014, n. 81, nel disciplinare il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per quanto concerne la cura e la riabilitazione delle persone, riconosce come prioritario il ricorso a progetti terapeutico riabilitativi individuali con misure di sicurezza alternative alla detenzione, riservando le REMS ai soli casi in cui le misure di sicurezza alternative non siano praticabili, in quanto la detenzione presso le stesse ha carattere di eccezionalità e transitorietà;

quanto previsto dalla sopracitata lettera d) rischia di stravolgere la funzione transitoria e residuale originaria delle REMS, ripristinando di fatto la logica degli ospedali psichiatrici giudiziari e norme ad oggi superate in evidente contraddizione con le disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2014,

### **impegna il Governo**

a mantenere e garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 16, il carattere di eccezionalità, residualità e transitorietà delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), privilegiando misure alternative alla detenzione costruite sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo individuale ai sensi della legge n. 81 del 2014.

9/4368/15. **Beni**, Palese.

La Camera,

premesso che:

si conferisce delega al Governo per intervenire sull'assetto funzionale delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), secondo il principio, di portata generale, del superamento effettivo degli ospedali psichiatrici giudiziari;

il criterio direttivo di delega obbliga il Governo a scongiurare il pericolo che, attraverso una modifica della destinazione funzionale delle REMS, queste possano essere individuate come «eredi universali» degli ospedali psichiatrici giudiziari, e quindi per l'intero ambito delle competenze e delle attribuzioni che il precedente regime normativo assegnava a questi ultimi;

la destinazione alle REMS di altri soggetti, ulteriori a quelli che ne costituiscono l'utenza prioritaria sì come evidenziato dallo stesso disegno di legge, dovrà essere regolata in termini di sostanziale eccezionalità, pena altrimenti la riproposizione, nei fatti, del previgente assetto, che invece occorre superare effettivamente;

le esigenze di cura in favore degli altri soggetti – condannati con infermità psichica sopravvenuta, imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e persone, le cui condizioni psichiche debbano essere accertate – devono essere soddisfatte mediante un potenziamento delle strutture terapeutiche degli istituti penitenziari;

le carenze delle articolazioni sanitarie degli istituti penitenziari non possono e non devono trasformarsi in fattori di inefficienza operativa per le REMS, vanificando gli ideali di un complessivo disegno riformatore che sta oggi, tra molte difficoltà, vedendo la sua prima realizzazione,

### **impegna il Governo**

a prevedere – in caso di esercizio della delega in riferimento alle REMS – che dovranno essere eccezionali i casi in cui presso le menzionate strutture potranno essere trasferiti soggetti diversi dagli infermi di mente dichiarati non imputabili e destinatari, per provvedimento definitivo, della misura di sicurezza detentiva;

a predisporre, contestualmente all'esercizio della delega, tutte le misure necessarie al rafforzamento delle strutture sanitarie degli istituti penitenziari, in modo tale che siano in grado di accogliere e curare tutte le altre categorie di soggetti che, secondo il regime normativo previgente alla istituzione delle REMS, erano indirizzati agli ospedali psichiatrici giudiziari.

9/4368/18. **Mattiello.**

La Camera,

premesso che:

si conferisce delega al Governo per intervenire sull'assetto funzionale delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), secondo il principio, di portata generale, del superamento effettivo degli ospedali psichiatrici giudiziari;

il criterio direttivo di delega obbliga il Governo a scongiurare il pericolo che, attraverso una modifica della destinazione funzionale delle REMS, queste possano essere individuate come «eredi universali» degli ospedali psichiatrici giudiziari, e quindi per l'intero ambito delle competenze e delle attribuzioni che il precedente regime normativo assegnava a questi ultimi;

la destinazione alle REMS di altri soggetti, ulteriori a quelli che ne costituiscono l'utenza prioritaria sì come evidenziato dallo stesso disegno di legge, dovrà essere regolata in termini di sostanziale eccezionalità, pena altrimenti la riproposizione, nei fatti, del previgente assetto, che invece occorre superare effettivamente;

le esigenze di cura in favore degli altri soggetti – condannati con infermità psichica sopravvenuta, imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e persone, le cui condizioni psichiche debbano essere accertate – devono essere soddisfatte mediante un potenziamento delle strutture terapeutiche degli istituti penitenziari;

le carenze delle articolazioni sanitarie degli istituti penitenziari non possono e non devono trasformarsi in fattori di inefficienza operativa per le REMS, vanificando gli ideali di un complessivo disegno riformatore che sta oggi, tra molte difficoltà, vedendo la sua prima realizzazione,

### **impegna il Governo**

a prevedere – in caso di esercizio della delega in riferimento alle REMS – che dovranno essere eccezionali i casi in cui presso le menzionate strutture potranno essere trasferiti soggetti diversi dagli infermi di mente dichiarati non imputabili e destinatari, per provvedimento definitivo, della misura di sicurezza detentiva;

a predisporre, contestualmente all'esercizio della delega, tutte le misure necessarie al rafforzamento delle strutture sanitarie degli istituti penitenziari, in modo tale che siano in grado di accogliere e curare tutte le altre categorie di soggetti che, secondo il regime normativo previgente alla istituzione delle REMS, erano indirizzati agli ospedali psichiatrici giudiziari.

9/4368/34. (Testo modificato nel corso della seduta) **Baroni**, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.